

Torino, 30 agosto 2017

DETERMINAZIONE N. 96/2017

Protocollo: 2584/RI

IL DIRETTORE INTERREGIONALE

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti, di seguito D. lgs. 50/2016);

In base alle attribuzioni conferite:

- Dai seguenti articoli del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001:
 - art. 16 (funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali);
 - art. 16, comma 1, lett. d) (adozione atti relativi ai poteri di spesa) che prevede che *“i dirigenti di uffici dirigenziali generali... adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti”*;
- dal seguente articolo del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Dogane:
 - art. 6, comma 2 (poteri e competenze dei Direttori Regionali);

VISTO l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, secondo comma, sub a) che prevede che: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

CONSIDERATO inoltre che, tenuto conto dell'art. 216, co.1 del D.Lgs. 50/2016 nonché delle risposte ANAC alle F.A.Q., alle varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163 del 2006 in quanto trattasi di *“fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice”*;

VISTA la Relazione tecnico-illustrativa del Direttore dei Lavori Arch. Sergio Massarente del 19 Giugno 2017 con la quale il medesimo propone una variante dell'importo complessivo netto di euro 60.597,86 (composta da una variante per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale *ex art. 132, co.1, lett. c, del D.Lgs. 163 del 2006* – sopravvenuta necessità di impermeabilizzare una ulteriore parte del tetto e da una variante migliorativa *ex art. 132, co.3, secondo periodo del D.Lgs. 163 del 2006* – migliorie impiantistiche auditorium e aree uffici), comprensivi di euro 2.594,83 per oneri per la sicurezza, inferiore al 10% dell'importo contrattuale;

VISTA la Relazione datata 5 luglio 2017 con cui l'Ing. Domenico Maio, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori suesposti, *“approva e propone in legittimità”* la variante proposta dal Direttore dei Lavori con i correlati importi;

CONSIDERATO che, come si evince dalla relazione tecnico-illustrativa del Direttore dei Lavori e dalla relazione del Responsabile Unico del Procedimento, gli importi della variante rispettano i limiti imposti dalla vigente normativa, dato che:

- in riferimento alla variante “migliorativa”, l'importo di euro 28.793,33 netti (dato dall'importo pari ad €40.685,21 lordo ribassato del 29,229%) risulta inferiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto (pari a €31.053,01), e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti, conformemente a quanto previsto dall'art.132, co.3, secondo periodo D.Lgs.163/2006;
- per quel che concerne la variante *ex art.132, co.1, c*, dovuta a rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, l'importo di euro 29.209,70 (dato dall'importo pari ad €41.273,54 lordo ribassato del 29,229%) risulta inferiore al 20% dell'importo originario del contratto;
- la somma delle due varianti pari ad euro 60.597,86 netti (tenendo conto degli ulteriori euro 2.594,83 per oneri della sicurezza) risulta inferiore al 10% dell'importo originario del contratto e quindi ben al di sotto del limite del 20%, fissato dall'art.161, co. 12 del DPR 207/2010, in base al quale *“Per le sole variazioni previste dall'art.132, co.1 del Codice. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e*

condizioni del contratto originario, salva l'applicazione del comma 6 del presente articolo e dell'articolo 163 [...]”.

RAVVISATA la necessità di realizzare i lavori relativi alla variante sopracitata;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Si approva la variante sopradescritta e se ne dispone l'esecuzione, da affidare alla Società TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via San Giovanni n. 2, 10073 – Cirié (TO), C.F. / P. IVA 08186760016, numero di iscrizione al Registro delle Imprese: TO-953288 mediante sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

È altresì autorizzata la relativa spesa di euro 60.597,86 oltre IVA, che graverà sul conto di budget FD 01 10 0031– “Altre immobilizzazioni immateriali nette” del Distretto di Torino di questa Direzione Interregionale.

Responsabile del procedimento (RUP) è l'Ing. Domenico Maio, Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Alessandria, il quale provvederà ad approvare il verbale di verifica di conformità e ad emettere l'attestazione di regolare esecuzione.

Il Direttore Interregionale
Dott. Franco Letrari